

## Edizione di giovedì 9 maggio 2019

### IVA

**Volume d'affari complessivo per la verifica della soglia di 400.000 euro**  
di Sandro Cerato

### AGEVOLAZIONI

**Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ACCERTAMENTO

**Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante**  
di Angelo Ginex

### PENALE TRIBUTARIO

**Fatture per operazioni inesistenti: va valutato il codice attività**  
di Marco Bargagli

### AGEVOLAZIONI

**Le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica**  
di Federica Furlani

## IVA

---

# **Volume d'affari complessivo per la verifica della soglia di 400.000 euro**

di Sandro Cerato

Per la **verifica del superamento della soglia di euro 400.000**, al di sopra della quale scatta già dal prossimo 1° luglio 2019 l'**obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**, si deve aver riguardo **all'intero volume d'affari del soggetto Iva**, pur se riferito anche ad **attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale**.

È quanto emerge dalla lettura della [risoluzione 47/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi pervenuti da più parti in relazione alla corretta regola per individuare la predetta soglia di **euro 400.000**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2020**, l'**obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere elettronicamente** all'Agenzia delle entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**.

Tuttavia, per i soggetti con **volume d'affari superiore ad euro 400.000**, il predetto obbligo di **memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi** è **anticipato al prossimo 1° luglio 2019**.

È altresì previsto che, con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano previsti specifici **esoneri dall'adempimento** in questione, in funzione della **tipologia di attività esercitata**.

Nella **risoluzione** è precisato l'**obbligo di trasmissione telematica**, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (o dal prossimo 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad euro 400.000) produce i seguenti **effetti**:

- **sostituisce la registrazione dei corrispettivi** di cui [all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- **sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando l'**obbligo di emissione della fattura** se richiesta dal cliente.

La questione critica che gli operatori si sono posti in vista del prossimo 1° luglio 2019 è nella **determinazione della soglia di euro 400.000 di volume d'affari** nelle ipotesi in cui il soggetto passivo svolga **sia attività soggette all'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta** (di cui

all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)), sia attività soggette agli **ordinari obblighi di emissione della fattura**.

Il dubbio riguardava se la **soglia di euro 400.000** si riferisse solamente all'attività soggetta all'obbligo di certificazione tramite corrispettivi o dovesse tener conto anche delle attività per le quali il soggetto passivo è obbligato ad emettere fattura.

La [risoluzione 47/E/2019](#) precisa che la **nozione di volume d'affari è quella prevista nell'articolo 20 D.P.R. 633/1972**, ed è quindi rappresentata dall'**ammontare complessivo** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli [articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972](#), al netto delle variazioni di cui all'[articolo 26 dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

Il richiamo agli **articoli 23 e 24** del Decreto Iva significa che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del contribuente** che deve quindi comprendere non solo quelle soggette all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, ma tutte le attività svolte dal soggetto Iva.

Pertanto, conclude l'Agenzia, al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo **1° luglio 2019** devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al **volume d'affari dichiarato per l'anno 2018** (e quindi al **quadro VE** del **modello Iva 2019** presentato entro lo **scorso 30 aprile 2019**).

Le **attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse** dall'obbligo per l'intero 2019, e resta fermo che, pur in assenza di obbligo, **i soggetti passivi possono adempiere su base volontaria** alla trasmissione telematica già a partire dal **1° luglio 2019** (anche con volumi d'affari inferiori alla soglia).

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE DEL  
REDDITO DI IMPRESA E DELL'IRAP**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le **startup innovative** sono **società di capitali**, in possesso di determinati requisiti che hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico**.

È prevista in loro favore un'ampia gamma di **agevolazioni per una durata massima di cinque anni** dalla loro costituzione che include, ad esempio, **alleggerimenti burocratici e fiscali** per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione societaria flessibile, incentivi fiscali all'investimento. È necessaria l'iscrizione in **apposita sezione speciale del Registro imprese**.

Oltre a non distribuire utili, è richiesto alle *startup* innovative il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- **spese in R&S uguali o superiore al 15%** del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- **almeno 1/3 dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato oppure almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale**;
- essere titolare, depositaria o licenziataria di **almeno un brevetto** per industria, biotecnologie, semiconduttori o varietà vegetali.

La **L. 12/2019**, di conversione del **D.L. 135/2018**, ha recentemente introdotto rilevanti **modifiche al sistema pubblicitario delle start-up e Pmi innovative**.

Con la [Circolare 3718/C del 10.04.2019, prot. 80727](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito **alcuni chiarimenti**.

Dal 2019 sono state introdotte, da un lato, **semplificazioni** a carico delle imprese in questione e, dall'altro, una **nuova disciplina pubblicitaria** maggiormente *market oriented*.

Sotto il primo profilo, sono stati **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dall'[articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012](#). Ricordiamo che il citato **articolo 25** rimette **determinati controlli agli uffici del registro delle imprese**, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle *startup* e alle Pmi innovative – **verifiche preventive** – e durante la vigenza dello *status speciale* di *startup* innovativa e Pmi innovativa – **verifiche dinamiche** (in itinere). Le verifiche preventive sono disciplinate dai **commi 2 e 12** dell'[articolo 25](#): la prima disposizione individua i **requisiti per l'esistenza ontologica della startup** mentre la seconda disposizione, di

portata decisamente formale-procedurale, **indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa nella sezione speciale** ([circolare 3696/C del 14.02.2017](#)).

Per quanto riguarda, invece, le **verifiche in itinere**, il **comma 15** dell'[articolo 25](#) in commento prevede che il rappresentante legale della *start-up* innovativa o dell’incubatore certificato **attesti il mantenimento del possesso dei requisiti** (previsti rispettivamente dai **commi 2 e 5**), tramite un’apposita **dichiarazione annuale da presentare presso l’ufficio del registro delle imprese**, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il legislatore ha affidato particolare importanza alla “conferma” dei requisiti, la cui assenza **comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi** e cioè la **cancellazione dalla sezione speciale**.

Il **comma 14** (ad oggi **abrogato**) prevedeva l’**aggiornamento semestrale** delle informazioni inserite in fase di autocertificazione, ex [articolo 25](#), comma 14, D.L. 179/2012.

Con il **D.L. 135/2018** sono state, pertanto, **semplificate le procedure di conferma dei requisiti per la *start-up* innovativa** (o incubatore certificato). Vengono **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dal citato **comma 14** e vengono **ampliati i termini** per il deposito della attestazione (ai sensi del **comma 15**) di conferma dei **requisiti essenziali**, previsti dai **commi 2** (per le *start-up*) e **5** (per gli incubatori) dell'[articolo 25 D.L. 179/2012](#), nonché dall'[articolo 4, comma 6, D.L. 3/2015](#) (per le Pmi innovative); nel caso di società che ai sensi dell'[articolo 2364 cod. civ.](#), prevedano un **termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, **il termine previsto dal comma 15** (per le *start-up* ed incubatori) e **6** (per le Pmi) è **portato a sette mesi**.

Tuttavia, la misura più rilevante è quella relativa all’**inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13** – che consentono l’iscrizione della società nella sezione speciale – **e il loro aggiornamento**, nella piattaforma **startup.registroimprese.it**. Si tratta, come osservato, di un serio **reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari**, in un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell’impresa secondo un **modello di “vetrina” e visibilità competitiva**.

**La mancata compilazione del profilo** sulla piattaforma informatica, comporta un **blocco della procedura della Comunicazione Unica** per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2, e quindi, **la perdita dello status speciale di *start-up* innovativa** nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salvo l’ipotesi del maggior termine previsto dal **comma 15**, nel qual caso l’adempimento è effettuato **entro sette mesi**.

La [circolare 3718/C del 10.04.2019](#) riporta in allegato il **modello di dichiarazione del possesso**

**dei requisiti di impresa *startup* innovativa**, aggiornato con le dichiarazioni sull'ultima pagina dello stesso. Si segnala che **il deposito del bilancio** (o per lo meno l'approvazione dello stesso) rappresenta *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al **comma 15** dell'articolo 25.

Peraltro, **il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione** suddetta.

Allo stesso modo, la compilazione nell'ambito della **Comunicazione Unica** per il deposito della dichiarazione relativa ai **requisiti di *startup* innovativa**, delle informazioni relative ai dati previsti dal **comma 12** dell'**articolo 25**, è *condicio sine qua non* per consentire all'Ufficio del Registro delle Imprese la **dovuta istruttoria** prevista dalla citata [circolare 3696/C](#).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante***

di Angelo Ginex

In tema di sanzioni amministrative, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti** rappresenta un fatto indice rivelatore di **incertezza normativa oggettiva**, come tale idoneo ad **escludere l'irrogazione della sanzione ex [articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#)**, concretandosi in una situazione giuridica caratterizzata dalla **impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente**, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con [ordinanza n. 11084 del 19.04.2019](#)**.

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una **rendita catastale**, la quale veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il **passaggio di proprietà** di tale immobile ad una nuova società venivano eseguite delle modifiche strutturali e **mutata la rendita catastale**, che veniva, successivamente, rettificata dall'Amministrazione finanziaria.

Sulla base di detta ultima rettifica, l'Ente territoriale impositore provvedeva a notificare alla società un **avviso di accertamento**, nel quale veniva accertato un **maggior imponibile ai fini Ici**, accompagnato dall'irrogazione della correlativa sanzione.

Il contribuente si induceva, pertanto, ad impugnare l'avviso di rettifica e l'atto di contestazione della sanzione, dando così vita a **due processi**.

Relativamente al **secondo procedimento giudiziario**, in particolare, i giudici di prime cure **rigettavano le doglianze di parte ricorrente**, decisione poi confermata anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, **ricorso per cassazione** da parte della società la quale deduceva la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per **erronea applicazione** degli [articoli 8 D.Lgs. 546/1992](#) e [6, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#), nonché degli [articoli 10, comma 3, L. 212/2000](#) e [5, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#).

In particolare, richiamando l'intervenuta decisione sull'altro ricorso inerente alla determinazione della rendita catastale e rilevando delle **condizioni di obiettiva incertezza** sulla portata applicativa dell'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#), il ricorrente si doleva della **mancata esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** da parte dei giudici di seconde cure, in spregio all'[articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#).

Resistendo con controricorso, invece, l'Ente locale impositore sosteneva l'insussistenza di qualsivoglia incertezza sulla base imponibile in quanto la **rendita catastale** era reputata **definitiva alla data di liquidazione dell'imposta**.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura del ricorrente**, hanno prospettato un **inedito scenario** a tutto vantaggio del contribuente.

È, infatti, concetto ormai **pacifico** quello dell'**esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** in caso di **incertezza normativa oggettiva**, situazione ricorrente allorquando risulti impossibile individuare con certezza e in maniera univoca la norma giuridica sussuntiva della fattispecie concreta.

In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte, classici **indici sintomatici** che darebbero vita a detta situazione di irresolutezza sarebbero: la **difficoltà di individuazione o di interpretazione** di disposizioni normative, l'**assenza o la contraddittorietà** delle informazioni o di **documenti di prassi amministrativa**, il **contrastò tra prassi e approdi giurisprudenziali** ovvero tra più orientamenti dottrinali, l'adozione di norme di interpretazione autentica e, da ultimo, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi** (Cfr. [Cass., sent. 17250/2014](#)).

In ogni caso, preme sottolineare come a detta conclusione debba pervenirsi dopo un **attento e metodico procedimento ermeneutico** da parte del giudice istruttore.

Tuttavia, nella vicenda in rassegna, un **nuovo fatto indice di incertezza normativa** è stato rilevato dai giudici di legittimità nella **discordanza tra pronunce** intervenute anche in sede di legittimità.

Più nel dettaglio, nel caso in esame, anche se in assenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale affermato, l'**ondivaga giurisprudenza ha causato nel contribuente un clima di profonda incertezza**, tanto da esigere l'emanazione di una norma di interpretazione autentica dell'**articolo 4 R.D.L. 652/1939**, quale l'[articolo 1-quinquies D.L. 44/2005](#), che si concentrasse sulla computabilità o meno di varie componenti utilizzate nella produzione di energia elettrica nel calcolo per la determinazione della **rendita catastale** a fini Ici e ponesse dunque fine ai dubbi registrati in materia.

Detta norma, **occorsa soltanto nell'annualità cui si riferiva l'atto impugnato**, ha impedito al contribuente di conformarsi ad essa.

Per tali ragioni, il ricorso della società sanzionata è stato accolto e **l'atto di contestazione della sanzione è stato annullato**.

Seminario di specializzazione

## L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Fatture per operazioni inesistenti: va valutato il codice attività***

di Marco Bargagli

La **contabilizzazione in bilancio e l'indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi di fatture per operazioni inesistenti**, può comportare anche **sanzioni penali**, in applicazione delle disposizioni contenute nell'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

Nello specifico, il legislatore ha introdotto una norma che punisce con la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni chiunque**, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** con lo scopo di erodere la **base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e, simmetricamente, conseguire un **credito Iva inesistente**.

Sulla base del consolidato orientamento espresso **in sede di legittimità, il cessionario che acquista i beni e/o i servizi deve operare sul mercato con "criteri di diligenza" che devono normalmente contraddistinguere "l'operatore economico accorto"** verificando, con tutti i mezzi a sua disposizione, se il cedente abbia o meno la natura di soggetto meramente interposto.

In buona sostanza, per accertare la responsabilità dell'**acquirente** che si **dichiara in buona fede** occorre verificare se lo stesso, nei rapporti economici e commerciali intercorsi con il proprio fornitore, era o meno **consapevole di partecipare a una frode fiscale**.

Pertanto, ai fini della **ripartizione dell'onere della prova**:

- **l'Amministrazione finanziaria** deve raccogliere un preciso **quadro indiziario e probatorio** connotato dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza** utile a dimostrare che, a fronte dell'esibizione della fattura di acquisto, **difettano le condizioni oggettive e soggettive** per la detrazione Iva e/o della deduzione del costo sostenuto;
- il contribuente deve **fornire la prova** di aver acquistato i beni e/o i servizi indicati nella fattura in piena **buona fede**, dimostrando di avere agito sulla base di **criteri di diligenza esigibili da parte di un operatore economico accorto** senza **partecipare attivamente alla frode fiscale**.

Anche la Guardia di Finanza, nell'ambito **dei quesiti** posti in occasione di **Telefisco 2019**, ha ritenuto che il contribuente **possa assolvere l'onere probatorio posto a suo carico** dimostrando, in primo luogo, attraverso **l'esibizione di e-mail, fax o lettere**, che i rapporti sono **intercorsi direttamente con l'impresa interposta o con soggetti alla stessa riconducibili**.

Inoltre, egli potrà provare di **aver adottato tutte le misure “preventive”** necessarie a verificare – **per quanto consentito e senza poter pretendere un dovere d’indagine** – la **“regolarità” dell’operatore con cui ha intrattenuto i rapporti commerciali**, fornendo ai verificatori, ad esempio, documentazione comprovante i **riscontri** effettuati presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Comercio sull’**esistenza e l’effettiva operatività** del fornitore, la **qualifica del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti** e la **sua riconducibilità all’impresa indicata in fattura**.

A tal fine, **non assumono rilievo né la prova della regolarità formale delle scritture contabili e dell’avvenuta effettuazione dei pagamenti né la prova dell’inesistenza di un vantaggio** conseguito perché i prezzi di vendita sono conformi o superiori alla media di mercato (cfr. *ex multis*, [Corte di cassazione sentenza n. 24321 del 04.10.2018](#)).

In tema di **fatture per operazioni inesistenti**, è nuovamente intervenuta la **suprema Corte di cassazione, sezione V civile, con l’ordinanza n. 29322 del 14.11.2018** nella quale è stata confermata l’**inesistenza del costo sostenuto per l’acquisto di prodotti per la vinificazione** e, simmetricamente, **l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**.

A seguito di un **processo verbale di constatazione** emesso dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società di capitali **un avviso di accertamento**, con cui determinava un maggior reddito imponibile derivante dall’**indebita deduzione** di costi relativi all’acquisto di **mosto per vinificazione**, risultanti dalla **fattura emessa da parte della ditta fornitrice**.

Il citato **documento fiscale** era stato **ritenuto inesistente, in quanto il cedente** svolgeva un’attività del tutto diversa, **operando nel settore** della **“demolizione edifici e sistemazione di terreni”**.

Il giudice di appello ha **integralmente riformato** la decisione emessa da parte della **Commissione tributaria provinciale** (che **aveva rigettato il ricorso del contribuente**), sul fatto che **“l’unico elemento probante offerto dall’Ufficio”** in relazione all’asserita **inesistenza del costo** fatturato per l’**acquisto di prodotti per la vinificazione** era costituito dal fatto che, in sede di attribuzione della partita Iva, **l’attività dichiarata dalla ditta fornitrice era diversa da quella vinicola**, senza tuttavia aver operato ulteriori **precisi riscontri**.

Inoltre la società verificata aveva esibito **ampia documentazione** quali **assegni rilasciati dal fornitore, movimentazione bancaria, registri contabili**, che facevano ritenere **realmente posta in essere l’operazione contestata**.

Gli **Ermellini, di contro, hanno condiviso la tesi dell’Amministrazione finanziaria**: infatti, la circostanza che la ditta fornitrice – nella **dichiarazione di inizio attività** presentata per l’attribuzione della partita Iva – abbia **dichiarato di svolgere** l’attività di **“demolizione edifici e sistemazione di terreni”** non consente, sul piano logico, di **derubricare a mera supposizione** dell’Ufficio **la prova presuntiva** (secondo la quale **un’impresa operante nel settore dell’edilizia**

non è nella materiale possibilità di effettuare una fornitura di mosto per vinificazione).

Infatti, l'onere probatorio circa la regolarità dell'operazione grava sulla società verificata che ha contabilizzato la fattura di acquisto del mosto dall'impresa edile in quanto la ditta fornitrice, agendo totalmente al di fuori del proprio codice di attività, ha compiuto un'operazione commerciale "manifestamente estranea" al proprio oggetto sociale.

In conclusione a **parere degli Ermellini**, sulla base di un **costante orientamento** espresso in sede di legittimità, qualora l'Amministrazione finanziaria **contesti al contribuente l'indebita detrazione** di fatture relative ad **operazioni inesistenti** indicando gli elementi, anche indiziari, **sui quali si fonda la contestazione**, diviene **onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili**.

A tal fine, viene confermato che non è sufficiente addurre la regolarità formale delle scritture o le **evidenze contabili dei pagamenti**, trattandosi di dati e circostanze **facilmente falsificabili** e la cui predisposizione costituisce parte integrante del **meccanismo di frode erariale** posto in essere.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica***

di Federica Furlani

Con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372](#) pubblicato lo scorso 18 aprile, emanato ai sensi dell'[articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013](#), sono state stabilite le **modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**.

È previsto infatti che:

- i **soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono "incapienti"**, perché possessori di redditi esclusi da imposizione Irpef o per espressa previsione o perché l'imposta linda è assorbita da detrazioni ([articolo 11, comma 2, articolo 13, comma 1 lett. a\) e comma 5 lett. a\) Tuir](#)), possono **cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero di altri soggetti privati** (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, **sempreché collegati** al rapporto che ha dato origine alla detrazione), con facoltà di successiva cessione;
- **tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione**, diversi da quelli di cui al punto precedente (c.d. *no tax area*), possono **cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero di altri soggetti privati** (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, **sempreché collegati** al rapporto che ha dato origine alla detrazione), esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione **non può** avvenire nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**.

Per quanto riguarda **l'importo della detrazione cedibile** sotto forma di **credito d'imposta**, esso è calcolato tenendo conto anche delle **spese sostenute** nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori; in presenza di **diversi fornitori**, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore.

**La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia** tramite le funzionalità messe a disposizione dalla stessa nell'area riservata del sito internet, comunicando la **denominazione e il codice**

**fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile** (pari alla detrazione spettante), **l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile** oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, **la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione** del credito, **l'accettazione dello stesso da parte del cessionario**, nonché **l'ammontare** del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

I **contribuenti "incapienti"**, dovranno dichiarare, inoltre, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle relative condizioni.

In alternativa, la comunicazione potrà essere **inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate** utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, contenente le medesime informazioni, anche **tramite posta elettronica certificata**, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un **documento d'identità del firmatario**.

È importante sottolineare che **il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito**.

L'Agenzia delle entrate rende poi **visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta** che gli è stato attribuito, che potrà utilizzarsi in compensazione, ripartendolo in dieci **quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa** e comunque solo a seguito dell'accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il relativo modello F24 utilizzato per la compensazione **può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione.

La comunicazione deve avvenire entro il **28 febbraio** dell'anno successivo al sostenimento della spesa.

Per le spese sostenute nel 2018, la stessa andrà effettuata **dal 7 maggio al 12 luglio 2019** ed il relativo credito è utilizzabile in compensazione a decorrere **dal 5 agosto 2019** e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)